

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA (STAN)

STATUTO

Definizione

Art. 1

Con il nome di Società ticinese per l'arte e la natura (in seguito STAN) è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa è la continuazione, in fatto e in diritto, della Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali ed artistiche, fondata nel 1908 ed è la Sezione ticinese dello Schweizer Heimatschutz (Patrimonio Svizzero).

Scopo

Art. 2

La STAN si propone di salvaguardare il Cantone Ticino come ambiente vitale formatosi attraverso il tempo, e di promuoverne l'ulteriore sviluppo nel rispetto della dignità umana e del patrimonio naturale e culturale. Persegue in particolare i seguenti scopi:

- a) la protezione del territorio, dei siti e delle testimonianze artistiche e storiche esistenti nel Cantone;
- b) il promovimento della conoscenza del patrimonio naturale e artistico del Paese;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione della memoria storica;
- d) l'impegno affinché gli edifici e gli interventi sul territorio siano in armonia con il paesaggio e rispettino i monumenti e gli insediamenti degni di protezione e valorizzazione.

Strumenti

Art. 3

La STAN promuove iniziative nel campo dello scopo sociale e segnatamente:

- pubblica la rivista sociale "Il nostro Paese";
- pubblica studi e ricerche inerenti ai suoi settori di attività;
- sussidia autori di ricerche e pubblicazioni del medesimo tipo;
- premia privati ed enti pubblici che effettuano restauri considerati adatti per essere proposti come esempio;
- collabora con associazioni che perseguono scopi analoghi, con le autorità dello Stato e degli Enti locali per mezzo di proposte, istanze o denunce.

Sede

Art. 4

L'associazione ha sede presso la sua segreteria.

Organizzazione

Art. 5

Gli organi sociali della STAN sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Ufficio presidenziale;
- d) l'Ufficio di revisione dei conti.

Art. 6

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione ed è costituita mediante riunione di tutti i soci. Essa:

- elegge il presidente, il Consiglio direttivo e l'Ufficio di revisione dei conti, tutti per la durata di 3 anni;
- delibera in merito all'attività e al programma sociale;
- delibera sui preventivi e sui consuntivi;
- fissa la quota sociale;
- decide l'eventuale esclusione dei soci;
- decide sulle altre questioni all'ordine del giorno.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo e si riunisce, di regola, una volta all'anno. La convocazione è notificata a tutti i soci tramite la rivista sociale e il sito della STAN. I 2/3 dei soci presenti possono decidere l'inclusione di punti non indicati nell'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo, oppure 30 soci tramite richiesta motivata, possono chiedere la convocazione dell'Assemblea in forma straordinaria entro 60 giorni e secondo la procedura prevista per l'Assemblea ordinaria.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità decide il presidente. Di regola si vota per alzata di mano. Per singole trattande, se un socio ne fa richiesta all'inizio dell'Assemblea, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 8

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea ogni 3 anni e rieleggibili.

Art. 9

Il Consiglio direttivo:

- è responsabile del buon funzionamento della Società;
- provvede all'iscrizione della STAN a RC e all'aggiornamento dei dati ivi iscritti;
- amministra i beni sociali secondo criteri di prudenza e oculatezza e presenta i conti secondo i principi del CO (art. 958 c);
- prende le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo sociale a tutela degli interessi e in esecuzione delle deliberazioni sociali della STAN; in particolare decide se promuovere procedure d'accesso a decisioni degli Enti pubblici cantonali o comunali, ai sensi della LIT e se inoltrare opposizione a domande di costruzione e/o impugnare decisioni pianificatorie e sentenze di I° o II° istanza quando è legittimata a farlo; le modalità delle decisioni rispettivamente ogni altro intervento in giustizia di cui sopra sono disciplinate in un apposito regolamento emanato dal Consiglio direttivo;
- nomina nel suo interno un gruppo ristretto incaricato della gestione del contenzioso che ha piena capacità operativa;
- può ratificare posteriormente, in seduta ordinaria o straordinaria, l'opposizione a una domanda di licenza edilizia e/o il ricorso, rispettivamente ogni altro atto in giustizia inoltrato in nome della STAN da un membro del summenzionato gruppo ristretto;
- dispone degli introiti ordinari (per quanto il loro impiego non sia stato prestabilito diversamente), dandone discarico all'Assemblea;
- nomina per il triennio i rappresentanti della STAN in altri organismi o associazioni;
- può avvalersi della collaborazione di commissioni di studio scelte nel suo seno o al di fuori;
- nomina i collaboratori amministrativi ed eventuali altri collaboratori, secondo le esigenze della conduzione societaria;
- nella seduta costitutiva, o allorquando le cariche sono vacanti, il Consiglio direttivo sceglie fra i suoi membri il vice-presidente, il segretario, il cassiere e il Comitato redazionale della rivista sociale;
- delibera i mansionari del Presidente, del vice-presidente, del segretario, del cassiere, del/della redattore/redattrice della rivista "Il nostro Paese" e dei collaboratori.

Il Consiglio direttivo si riunisce fisicamente oppure per mezzo di una piattaforma elettronica su convocazione di un membro dell'Ufficio presidenziale nella sede indicata nella convocazione oppure virtualmente per mezzo degli strumenti elettronici, di regola, una volta al mese. La partecipazione è obbligatoria. La convocazione per la partecipazione fisica (con l'indicazione della data e del luogo) deve avvenire con almeno

una settimana d'anticipo. Il Consiglio direttivo può deliberare se partecipano almeno 1/3 dei suoi membri e in ogni caso almeno tre membri. Esso delibera a maggioranza dei partecipanti. I membri che mancassero alle sedute per tre volte consecutive senza giustificazione sono considerati dimissionari.

Per la gestione degli affari correnti il Consiglio direttivo nomina fra i suoi membri l'Ufficio presidenziale formato dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario ed eventualmente da altri due membri del Consiglio direttivo, per un massimo di 5 membri.

Art. 10

L'Ufficio di revisione dei conti è composto da 1 a 3 membri nominati per 3 anni dall'Assemblea annuale. Esso verifica se sono osservati i principi di legge sulla presentazione dei conti (art. 958 e segg. CO). Questo Ufficio deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva.

Cariche, diritti e doveri

Art. 11

Il presidente:

- convoca e dirige le sedute del Consiglio direttivo e dell'Ufficio presidenziale;
- esprime il voto di spareggio in caso di parità dei voti;
- provvede all'attuazione delle decisioni sociali;
- ha la supervisione sul funzionamento della segreteria e degli altri organi della Società.

Art. 12

Il vice-presidente:

- sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o indisponibilità di quest'ultimo ed ha i medesimi compiti.

Art. 13

Il segretario:

- redige la corrispondenza e tiene i verbali;
- è responsabile dell'elenco dei soci e dell'archivio sociale;
- dirige la segreteria e l'attività dei collaboratori.

Art. 14

Il cassiere:

- cura l'amministrazione finanziaria della Società;

- ne allestisce il bilancio e il conto d'esercizio secondo i principi del CO.

Art. 14a

Il presidente, il vice-presidente, il segretario e il cassiere assolvono i compiti indicati nei rispettivi mansionari approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 15

Il redattore/la redattrice della rivista: i suoi compiti sono regolati dal mansionario approvato dal Consiglio direttivo;

- è membro di diritto del Comitato redazionale.

- partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo su invito dell'Ufficio presidenziale.

Art. 16

Per il disbrigo del lavoro amministrativo, il Consiglio direttivo può nominare uno o più collaboratori. Essi sono tenuti all'esecuzione coscienziosa delle direttive ricevute e a collaborare con gli organi dell'associazione.

Art. 16a

La STAN è vincolata dai diritti di rappresentanza pubblicati a RC.

Art. 17

Di regola i membri del Consiglio direttivo e i membri delle commissioni di studio, sono tenuti a prestare la loro opera gratuitamente. Essi hanno però diritto al risarcimento delle spese vive assunte nell'esecuzione dei compiti svolti in rappresentanza della società.

Per incarichi particolarmente impegnativi – segnatamente quelli di membro dell'Ufficio presidenziale, segretario e redattore della rivista – il Consiglio direttivo, di intesa con gli interessati, fissa un onorario.

Gli impiegati amministrativi ricevono un salario conforme alla loro prestazione e beneficiano delle prestazioni sociali a norma di legge.

Soci

Art. 18

Sono soci della STAN tutte le persone fisiche o giuridiche che pagano la quota sociale.

I soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale vengono richiamati per la loro inadempienza. Nel caso che vengano richiamati infruttuosamente per due volte di seguito, sono considerati dimissionari.

Art. 19

In casi gravi, l'Assemblea può decidere l'esclusione di un socio motivandola all'interessato.

Art. 20

La quota sociale è comprensiva dell'abbonamento alla rivista "Il nostro Paese".

Art. 21

I soci che intendono dimettersi per loro scelta sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio direttivo, per iscritto, entro il 31 dicembre. Essi sono comunque tenuti al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 22

Persone che hanno reso servizi eminenti alla STAN o nei settori della sua attività possono essere accolti dall'Assemblea come soci onorari. Essi hanno tutti i diritti degli altri soci ma sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Art. 23

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea e di proporre la propria candidatura alle cariche societarie.

Finanze**Art. 24**

Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite:

- a) dalle tasse sociali;
- b) dai sussidi, legati e donazioni;
- c) dalle rendite del patrimonio sociale;
- d) dal ricavato della vendita di pubblicazioni o di altre iniziative.

Art. 25

Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese per onorare gli impegni assunti al fine di realizzare gli scopi societari;
- b) dai sussidi concessi giusta l'art. 3;
- c) dagli stipendi e indennizzi;
- d) dal risarcimento spese ed onorari per altri incarichi;
- e) dalle altre spese (amministrative e simili).

Diversi

Art. 26

Lo statuto può essere modificato con il voto di 2/3 dei soci presenti all'Assemblea sociale. La proposta di modifica deve figurare quale trattanda all'ordine del giorno.

Art. 27

Per tutto quanto non previsto da questo statuto valgono le norme degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 28

Lo scioglimento dell'associazione non potrà essere deliberato che con la procedura prevista dall'art. 26.

L'atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti l'impiego dei fondi e la destinazione dell'archivio.

Sia gli uni che l'altro dovranno essere devoluti ad opere di interesse pubblico, tenendo conto dello scopo sociale, a favore di un'istituzione con scopi affini, con sede e operatività nel Cantone Ticino e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale.

Il Presidente:

Antonio Pisoni

Il Segretario:

Tiziano Fontana

Versione approvata dall'Assemblea ordinaria della Società ticinese per l'arte e la natura riunitasi al Castello di Sasso Corbaro in data 21 maggio 2017.